

Repertorio numero 51579

Raccolta numero 22315

MODIFICA DI STATUTO	
DELLA FONDAZIONE "FONDAZIONE TEATRI DELLE DOLOMITI"	Registrato a BELLUNO
REPUBBLICA ITALIANA	il 22/09/2017
ventuno settembre duemiladiciassette	al numero 4751
21 settembre 2017	Serie 1T
In Belluno, nel mio studio in Piazza dei Martiri n. 2, al se-	con Euro 245,00
condo piano, alle ore diciotto e trenta.	
Avanti a me FIORELLA FRANCESCON, Notaio in Belluno iscritto	
al Ruolo del Collegio Notarile di Belluno, è PRESENTE:	
VIEL LIVIO,	
nato a Belluno il 20 (venti) aprile 1953 (millenovecentocin-	
quantatré), residente a Belluno, via Vittorio Veneto numero	
civico 201,	
Detto comparente della cui identità personale io Notaio so-	
no certo, nella sua qualità a me Notaio dichiarata di Commis-	
sario Straordinario della Fondazione denominata	
"FONDAZIONE TEATRI DELLE DOLOMITI"	
con sede a Belluno, Piazza Vittorio Emanuele II, presso il	
Teatro Comunale codice fiscale 93038170259	
Partita IVA 01024310250	
premette	
- di essere stato nominato Commissario straordinario della	
predetta Fondazione giusta deliberazione della Giunta Regio-	
nale numero 1903 del 29 novembre 2016;	

- che si rende necessario modificare lo Statuto della Fonda-	
zione	
tutto ciò premesso	
il comparente , nella sua predetta qualità , in esecuzione	
dei poteri al medesimo conferiti in virtù del sopra citato	
provvedimento, come mi conferma	
delibera	
di adottare un nuovo testo di Statuto composto da 15 artico-	
li e che si allega al presente atto sotto la lettera	
"A",previa lettura da me datane.	
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto	
del quale ho dato lettura al comparente che lo ha dichiarato	
conforme alla sua volontà e lo sottoscrive alle ore dician-	
nove.	
Atto scritto a macchina da persona di mia fiducia	
e completato a mano da me Notaio su pagine una e fino a qui	
della seconda di un foglio.	
FIRMATO: LIVIO VIEL	
FIRMATO: FIORELLA FRANCESCON	

Allegato "A" al numero 22315 della raccolta.	
STATUTO DELLA	
FONDAZIONE TEATRI DELLE DOLOMITI	
Articolo 1	
Denominazione e Sede	
E' costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE TEATRI	
DELLE DOLOMITI", con sede in Belluno, Piazza Vittorio Emanue-	
le II, presso il Teatro Comunale.	
Essa risponde alla struttura ed ai principi ispiratori della	
"Fondazione di partecipazione" e pertanto si colloca nel più	
ampio genere di fondazioni previsto e disciplinato dagli ar-	
ticoli 14 e seguenti del Codice Civile, in applicazione	
dell'articolo 1332 del Codice Civile ed in conformità con il	
principio sancito dall'articolo 45 della Costituzione.	
La Fondazione ha durata illimitata e la sua attività sarà	
svolta nell'ambito della Regione Veneto.	
Eventuali sedi operative dislocate in via eccezionale e/o oc-	
casionale nel territorio nazionale possono essere istituite	
per volontà del Consiglio di Gestione a soli fini promoziona-	
li.	
Articolo 2	
Scopi ed attività strumentali	
La Fondazione non ha scopo di lucro.	
Essa ha per scopo la realizzazione e diffusione delle atti-	
vità artistiche e culturali, quali ad esempio: prosa, musi-	

ca, danza, lirica, attività museali in genere e quant'altro	
possa rispondere alle istanze culturali delle comunità e del	
territorio cittadino, provinciale e alpino.	
In particolare:	
cura la gestione e la manutenzione ordinaria delle par-	
ti interne in uso dei Teatri di Belluno e di eventuali	
altri conferitori;	
• programma, organizza e coordina l'attività dei Teatri	
di Belluno e di eventuali altri conferitori;	
• cura, su affidamento dell'Ente locale di riferimento,	
la gestione e fruizione di servizi culturali e del tem-	
po libero e le funzioni ad essi complementari, quali	
ad esempio: la conduzione di sedi museali, di sale con-	
vegni, di uffici di promozione turistica del territo-	
rio o altre similari strutture;	
• coordina ed organizza eventi artistici e culturali, cu-	
randone la promozione e le attività ad essi connesse;	
amministra e gestisce i beni di cui sia proprietaria,	
locatrice, comodataria o di cui abbia comunque il pos-	
sesso;	
• cura le attività strumentali ed accessorie connesse al	
raggiungimento degli scopi.	
Per il perseguimento dei suoi scopi, la Fondazione, con pie-	
na autonomia gestionale, potrà compiere tutte le operazioni	
finanziarie o commerciali e in genere tutti gli atti giuridi-	

ci ritenuti utili o necessari.	
CI IILEMULI ULIII O MECESSAII.	
Tali attività dovranno essere svolte con criteri di imprendi-	
torialità, efficienza, imparzialità, trasparenza ed economi-	
cità, sempre tenuto conto delle finalità di pubblica utilità	
della Fondazione e con atteggiamento aperto al pluralismo.	
Articolo 3	
Fondatori e Partecipanti Istituzionali	
E' Fondatore:	
- il Comune di Belluno.	
Possono divenire "Partecipanti Istituzionali" i soggetti	
che, condividendo gli scopi della Fondazione ed accettandone	
lo Statuto ed i Regolamenti, contribuiscono con conferimenti	
in beni mobili, immobili o con versamenti pluriennali in de-	
naro, ad incrementare il patrimonio della Fondazione e, an-	
nualmente, il fondo di gestione della stessa nelle forme e	
 nella misura che sarà determinata nel minimo con apposito Re-	
golamento o, in mancanza, con apposita delibera .	
 I Partecipanti Istituzionali, previa verifica della sussi-	
stenza dei presupposti oggettivi e soggettivi stabiliti dal-	
lo Statuto e dal Regolamento vengono nominati tali, su doman-	
da scritta degli interessati, con apposita delibera di ammis-	
sione adottata dal Fondatore.	
Alla nomina segue l'iscrizione in un apposito registro tenu-	
to dal Consiglio di Gestione.	
I Partecipanti - Fondatore ed eventuali partecipanti Istitu-	

zionali e Sostenitori - possono recedere dalla Fondazione,	
con un preavviso di sei mesi da comunicarsi per mezzo di let-	
tera raccomandata con avviso di ricevimento (ovvero PEC) da	
inviare al Presidente del Consiglio di Gestione, fermo re-	
stando l'adempimento delle obbligazioni assunte o comunque	
maturate alla data del recesso ed esclusa la possibilità di	
chiedere la restituzione dei conferimenti in proprietà a fa-	
vore della Fondazione.	
Articolo 4	
Articolo 4	
Partecipanti Sostenitori	
Possono diventare Partecipanti Sostenitori le persone fisi-	
che, le persone giuridiche pubbliche e private che contribui-	
scono al patrimonio o al fondo di gestione della Fondazione	
con un versamento annuo o con conferimenti in base al regola-	
mento che sarà adottato dal Consiglio di Gestione o, in man-	
canza, con apposita delibera .	
Articolo 5	
Patrimonio	
Il patrimonio della Fondazione è costituito dai versamenti	
effettuati a tale scopo dal Fondatore	
Il patrimonio potrà altresì essere incrementato mediante:	
- conferimenti dei Partecipanti Istituzionali come stabilito	
all'art. 3;	
- conferimenti dei Partecipanti Sostenitori come stabilito	
all'art. 4;	

- altri apporti e conferimenti di denaro, cespiti mobiliari	
ed immobiliari, di provenienza pubblica o privata, espressa-	
mente destinati ad incremento del patrimonio;	
- donazioni, eredità o legati a ciò appositamente destinati.	
Articolo 6	
Fondo di gestione	
La Fondazione provvede al conseguimento degli scopi statuta-	
ri mediante il Fondo di gestione.	
Il Fondo è costituito dai conferimenti stabiliti a tale sco-	
po dal Fondatore all'atto della costituzione.	
Il Fondo di gestione sarà incrementato mediante:	
- i versamenti annuali del fondatore a tal fine destinati;	
- i versamenti dei partecipanti istituzionali come stabilito	
all'art.3;	
- i versamenti dei partecipanti sostenitori come stabilito	
all'art.11;	
- le rendite del patrimonio;	
- gli eventuali avanzi di gestione;	
- ogni altra utilità patrimoniale;	
- i proventi delle attività di cui all'art. 2 e delle atti-	
vità di gestione dei beni conferiti svolte dalla Fondazione;	
- le donazioni, eredità o i legati a ciò appositamente desti-	
nati;	
- ogni altro apporto pervenuto alla Fondazione non espressa-	
mente destinato a far parte del patrimonio.	

Articolo 7	
Teatri	
Il Comune di Belluno, pur restandone proprietario, concederà	
in uso e in gestione alla Fondazione il Teatro Comunale di	
Belluno.	
Tale concessione sarà perfezionata con apposito separato con-	
tratto.	
La Fondazione può altresì utilizzare e gestire altri teatri	
o immobili che fossero messi a disposizione dal Fondatore o	
da eventuali Partecipanti Istituzionali o Sostenitori che	
siano ritenuti utili ed accettati dalla Fondazione.	
Articolo 8	
Organi	
Organi Sono organi della Fondazione:	
Sono organi della Fondazione:	
Sono organi della Fondazione:  1. Il Consiglio di Gestione;	
Sono organi della Fondazione:  1. Il Consiglio di Gestione;  2. Il Presidente della Fondazione;	
Sono organi della Fondazione:  1. Il Consiglio di Gestione;  2. Il Presidente della Fondazione;  3. L'Organo di Revisione e Controllo.	
Sono organi della Fondazione:  1. Il Consiglio di Gestione;  2. Il Presidente della Fondazione;  3. L'Organo di Revisione e Controllo.  Articolo 9	
Sono organi della Fondazione:  1. Il Consiglio di Gestione;  2. Il Presidente della Fondazione;  3. L'Organo di Revisione e Controllo.  Articolo 9  Requisiti di Onorabilità e Cause di Incompatibilità	
Sono organi della Fondazione:  1. Il Consiglio di Gestione;  2. Il Presidente della Fondazione;  3. L'Organo di Revisione e Controllo.  Articolo 9  Requisiti di Onorabilità e Cause di Incompatibilità  I componenti degli organi della Fondazione non devono	
Sono organi della Fondazione:  1. Il Consiglio di Gestione;  2. Il Presidente della Fondazione;  3. L'Organo di Revisione e Controllo.  Articolo 9  Requisiti di Onorabilità e Cause di Incompatibilità  I componenti degli organi della Fondazione non devono trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 15, comma pri-	
Sono organi della Fondazione:  1. Il Consiglio di Gestione;  2. Il Presidente della Fondazione;  3. L'Organo di Revisione e Controllo.  Articolo 9  Requisiti di Onorabilità e Cause di Incompatibilità  I componenti degli organi della Fondazione non devono trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 15, comma primo, della Legge 19 marzo 1990 n.55 e devono possedere	
Sono organi della Fondazione:  1. Il Consiglio di Gestione;  2. Il Presidente della Fondazione;  3. L'Organo di Revisione e Controllo.  Articolo 9  Requisiti di Onorabilità e Cause di Incompatibilità  I componenti degli organi della Fondazione non devono trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 15, comma primo, della Legge 19 marzo 1990 n.55 e devono possedere requisiti di onorabilità di cui all'art.8 del Decreto	
Sono organi della Fondazione:  1. Il Consiglio di Gestione;  2. Il Presidente della Fondazione;  3. L'Organo di Revisione e Controllo.  Articolo 9  Requisiti di Onorabilità e Cause di Incompatibilità  I componenti degli organi della Fondazione non devono trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 15, comma primo, della Legge 19 marzo 1990 n.55 e devono possedere requisiti di onorabilità di cui all'art.8 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 88 e successive modifi-	

del Comune di Belluno.	
Il Consiglio di Gestione:	
- approva i programmi di attività della Fondazione e attua	
la gestione economica e finanziaria della stessa;	
- delibera le modifiche dello statuto, previo parere favore-	
vole e vincolante del Fondatore;	
- approva i bilanci di previsione e consuntivo;	
- ha facoltà di nominare e di revocare un Direttore Artisti-	
co e/o un Direttore Tecnico Amministrativo stabilendo preven-	
tivamente i criteri di scelta e di nomina degli stessi;	
- ha ogni potere di amministrazione ordinaria e straordina-	
ria della Fondazione che non risulti, per legge o per Statu-	
to, attribuito ad altro organo.	
Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente, o in ca-	
so di impedimento dal Consigliere anziano.	
Il Consiglio di Gestione deve essere convocato qualora ne	
facciano richiesta la maggioranza dei suoi componenti.	
Il Consiglio è convocato mediante avviso scritto da inviare	
almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunio-	
ne, con l'indicazione dell'ora e del luogo, del giorno e del-	
l'elenco degli argomenti da trattare.	
In caso di urgenza la convocazione può avvenire con preavvi-	
so di almeno 24 ore.	
La convocazione può essere disposta con qualsiasi mezzo (fax	
- e-mail - pec).	

Le riunioni del Consiglio di Gestione sono valide con la pre-	
senza della maggioranza dei componenti.	
È consentita la partecipazione al Consiglio anche in forma	
di conferenza telematica di cui dovrà comunque esser dato at-	
to a verbale.	
Il Consiglio di Gestione delibera a maggioranza dei presenti.	
Nei casi di parità nelle votazioni prevale il voto del Presi-	
dente o del Consigliere anziano.	
I verbali delle riunioni sono trascritti in ordine cronologi-	
co e sottoscritti dai partecipanti.	
Il Consiglio di Gestione dura in carica tre anni ed è rinno-	
vabile.	
Il Consiglio uscente resta in carica fino alla data di appro-	
vazione del bilancio relativo all'esercizio in corso alla da-	
ta della scadenza della sua nomina.	
In caso di gravi violazioni e inadempimenti da parte di un	
Consigliere, questo può essere dichiarato decaduto con deli-	
bera da adottarsi a maggioranza assoluta del Consiglio di Ge-	
stione.	
Per l'ipotesi di dimissioni o decadenza o cessazione per	
qualsiasi causa di uno qualsiasi dei membri del Consiglio di	
Gestione sarà provveduto alla sua sostituzione da parte del	
Fondatore.	
Articolo 11	
Comitato dei Partecipanti Istituzionali e Sostenitori	
COMITATO GET PARCECIPANCI ISCILUZIONATI E SOSTENITOFI	

I Partecipanti Istituzionali e Sostenitori, nel caso in cui	
raggiungano il numero minimo di tre, possono costituirsi in	
un Comitato, nominando un loro rappresentante.	
Detto Comitato, per mezzo del suo rappresentante, esprime pa-	
reri e proposte sulla programmazione dell'attività della Fon-	
dazione.	
I conferimenti che detti partecipanti potranno effettuare e	
le modalità di funzionamento del loro Comitato sono demanda-	
te ad apposito Regolamento che verrà adottato dal Consiglio	
di Gestione.	
Articolo 12	
Presidente della Fondazione	
Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza	
Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio; convoca	
della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio; convoca	
della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio; convoca e presiede il Consiglio di Gestione e ne attua le decisioni.	
della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio; convoca e presiede il Consiglio di Gestione e ne attua le decisioni.  Sovrintende all'attività amministrativa ed economica della	
della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio; convoca e presiede il Consiglio di Gestione e ne attua le decisioni.  Sovrintende all'attività amministrativa ed economica della Fondazione e firma tutti gli atti a valenza esterna.	
della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio; convoca e presiede il Consiglio di Gestione e ne attua le decisioni.  Sovrintende all'attività amministrativa ed economica della Fondazione e firma tutti gli atti a valenza esterna.  In caso di assoluta e improrogabile necessità, il Presidente	
della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio; convoca e presiede il Consiglio di Gestione e ne attua le decisioni.  Sovrintende all'attività amministrativa ed economica della Fondazione e firma tutti gli atti a valenza esterna.  In caso di assoluta e improrogabile necessità, il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di	
della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio; convoca e presiede il Consiglio di Gestione e ne attua le decisioni. Sovrintende all'attività amministrativa ed economica della Fondazione e firma tutti gli atti a valenza esterna.  In caso di assoluta e improrogabile necessità, il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Gestione, salva la ratifica di quest'ultimo nella sua prima	
della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio; convoca e presiede il Consiglio di Gestione e ne attua le decisioni.  Sovrintende all'attività amministrativa ed economica della Fondazione e firma tutti gli atti a valenza esterna.  In caso di assoluta e improrogabile necessità, il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Gestione, salva la ratifica di quest'ultimo nella sua prima riunione, che deve essere convocata dal Presidente entro ven-	
della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio; convoca e presiede il Consiglio di Gestione e ne attua le decisioni.  Sovrintende all'attività amministrativa ed economica della Fondazione e firma tutti gli atti a valenza esterna.  In caso di assoluta e improrogabile necessità, il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Gestione, salva la ratifica di quest'ultimo nella sua prima riunione, che deve essere convocata dal Presidente entro ven- ti giorni dalla data dell'avvenuta adozione dei provvedimen-	
della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio; convoca e presiede il Consiglio di Gestione e ne attua le decisioni.  Sovrintende all'attività amministrativa ed economica della Fondazione e firma tutti gli atti a valenza esterna.  In caso di assoluta e improrogabile necessità, il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Gestione, salva la ratifica di quest'ultimo nella sua prima riunione, che deve essere convocata dal Presidente entro ven- ti giorni dalla data dell'avvenuta adozione dei provvedimen- ti di cui sopra.	
della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio; convoca e presiede il Consiglio di Gestione e ne attua le decisioni.  Sovrintende all'attività amministrativa ed economica della Fondazione e firma tutti gli atti a valenza esterna.  In caso di assoluta e improrogabile necessità, il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Gestione, salva la ratifica di quest'ultimo nella sua prima riunione, che deve essere convocata dal Presidente entro ven- ti giorni dalla data dell'avvenuta adozione dei provvedimen- ti di cui sopra.  Il Presidente può delegare ad uno o più dei componenti del	

r	miti della delega.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo stesso	
	sarà sostituito, per le attività di amministrazione corren-	
1	te, dal Consigliere anziano.	
	Articolo 13	
	Organo di Revisione e Controllo	
	L'organo di Revisione è composto da un membro tra gli iscrit-	
-	ti al Registro dei revisori contabili ed è nominato dal Fon-	
	datore.	
1	Resta in carica tre anni ed è rinnovabile. Resta comunque in	
	carica fino alla data di approvazione del bilancio di eserci-	
	zio in corso alla data della scadenza della nomina.	
	Ha il compito di controllare la regolarità contabile, ammini-	
	strativa e fiscale della Fondazione, esprime il proprio pare-	
	re sul bilancio preventivo e predispone la relazione al Bi-	
<u> </u>	lancio consuntivo.	
	Articolo 14	
	Bilancio	
	L'esercizio finanziario della Fondazione ha durata annuale,	
	con inizio il 1 (uno) gennaio e termine il 31 (trentuno) di-	
	cembre.	
	Il Consiglio di Gestione ha l'obbligo di approvare il bilan-	
	cio preventivo entro il 31 (trentuno) dicembre e quello con-	
	suntivo entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo.	
	Articolo 15	

Estinzione	
Qualora la Fondazione dovesse cessare la sua attività, i be-	
ni residui in sede di liquidazione saranno devoluti dal Con-	
siglio di Gestione ad enti che svolgono attività analoghe ed	
a fini di pubblica utilità, salvi i beni concessi in uso,	
che torneranno nella disponibilità degli enti proprietari	
dei beni stessi.	
FIRMATO: LIVIO VIEL	
FIRMATO: FIORELLA FRANCESCON	

Copia conforme all'originale composta di quattordici pagine e parte della presente.

Si rilascia per

Belluno,